

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 13 DEL 5 APRILE 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **ISA: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

In un'ottica di miglioramento della conoscenza delle attività economiche da parte del fisco e di prevenzione dell'evasione è stato sostituito il sistema fondato sugli studi di settore con quello imperniato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale. Ecco come funzionano

Pagina 6

■ **CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 4/2019 – REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI**

Il 27 marzo 2019 il Senato ha dato l'ok definitivo alla conversione in legge del "decretone" su Reddito di cittadinanza, Quota 100 e altre norme sulla previdenza, come il riscatto agevolato della laurea. Il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame parlamentare. Sintesi delle principali novità.

Pagina 11

■ **DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Pubblicato il decreto che individua i limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale e lauree a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2019.

Pagina 17

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CON DISABILITÀ NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le agevolazioni previste per i soggetti con disabilità nelle dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018).

Pagina 26

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 35

### SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 08.04.2019 AL 19.04.2019**

Pagina 38

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Decreto crescita 2019: ecco cosa prevede il testo**

Approvato dal Consiglio dei Ministri il cd. Decreto crescita, che contiene moltissime novità fiscali. Ecco le principali:

- ◆ reintroduzione del super ammortamento al 130% per i titolari di reddito d'impresa, arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2019
- ◆ obbligo per i forfettari di effettuare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente;
- ◆ proroga e rafforzamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo;
- ◆ aumento delle quote della cd. Nuova Sabatini con aliquote differenziate per le PMI e per le grandi imprese;
- ◆ fattura elettronica obbligatoria per le operazioni con San Marino;
- ◆ eliminazione mini-ires sugli utili reinvestiti (introdotta dalla Legge di bilancio 2019);
- ◆ incentivi per le imprese che si finanziano con obbligazioni
- ◆ introduzione dell'IRES al 20% per gli utili accantonati a riserva in azienda
- ◆ aumento deducibilità IMU: passaggio della deducibilità dal 40 al 50% per il 2019 e al 60% per il 2020
- ◆ nuovo bonus per le società che acquistano un edificio, lo demoliscono e lo ricostruiscono con riduzioni delle imposte ipo-catastali
- ◆ introduzione del cd. "marchio storico di interesse nazionale" per i marchi di almeno 50 anni i quali saranno soggetti in caso di crisi ad aiuti di Stato
- ◆ introduzione di un nuovo tipo di impresa: la SIS "Società di investimento semplice" che può investire solo in start-up non quotate in cambio di esenzione dalle imposte sui redditi da capitale
- ◆ tasse ridotte per le imprese che tornano in Italia e sconti fiscali per i cd. cervelli in fuga.

### **Reddito Cittadinanza e Quota 100: legge in Gazzetta**

Il 27 marzo 2019 il Senato ha dato l'ok definitivo alla conversione in legge del decretone (dl 4 2019) su reddito di cittadinanza, quota 100 e altre norme sulla previdenza, come il riscatto agevolato della laurea senza limiti di età. Il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame parlamentare. Le modifiche entrano in vigore dal 30 marzo 2019. Il Ministero del lavoro ha

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

comunicato che la richiesta online di Reddito e Pensione di Cittadinanza è momentaneamente sospesa per permettere l'aggiornamento dei modelli di domanda dopo le modifiche intervenute.

### **Nota di variazione IVA, cessione del credito e fallimento: le Entrate chiariscono**

Cosa succede se Alfa subentra in tutte le situazioni giuridiche facenti capo a Beta, la quale aveva ceduto dei crediti con cessione pro solvendo di tre società successivamente fallite? Alfa può emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA pagata da Beta per i crediti mai riscossi a seguito dei successivi fallimenti. A fornire chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 91 del 1° aprile 2019.

### **ZFU Centro Italia: come beneficiare delle agevolazioni**

L'Agenzia delle Entrate nella risposta 89 del 29 marzo 2019 ha ricordato che l'articolo 46, comma 2, lettera d), del DL 50/2017 prevede, per le imprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per il periodo d'imposta in corso al 2017 e per i tre anni successivi. In generale la fruizione delle agevolazioni in argomento avviene mediante compensazione dei versamenti tramite il modello di pagamento F24.

### **Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF**

Con il comunicato stampa 67 il MEF ha annunciato che sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d'importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

### **IVA soggetti esteri: ecco come si recupera**

Come può fare un residente all'estero a recuperare l'IVA versata in Italia su prodotti che porta fuori dall'Europa nel proprio bagaglio a mano? L'Agenzia ha fornito delucidazioni nella risposta all'interpello 93 del 2 aprile 2019. Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il decreto IVA (DPR 633/72) riconosce ai "privati consumatori", domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore ad 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell'imposta, con diritto al successivo rimborso. In questi casi ci sono due modalità operative alternative di applicazione dell'IVA:

- ◆ assoggettamento della vendita al regime di non imponibilità e, quindi, emissione della fattura senza IVA.
- ◆ applicazione dell'IVA con successivo rimborso della stessa.

Attenzione va prestata al fatto che in entrambi i casi, la norma individua quale presupposto per ottenere l'agevolazione la richiesta dell'acquirente, della fattura anziché il rilascio del solo scontrino fiscale che deve recare anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore.

### **Rimborso accise gasolio 1° trimestre 2019: domande entro il 30.04.**

Publicata la consueta nota dell'Agenzia delle Dogane in merito al rimborso sui quantitativi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto nel primo trimestre dell'anno 2019. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.

### **5 per mille 2019: pubblicato l'elenco permanente**

Publicato dall'Agenzia delle Entrate l'elenco degli enti iscritti al contributo 5 per mille per l'anno finanziario 2019, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione domanda telematica e dichiarazione sostitutiva. Una scadenza a parte riguarda gli enti del volontariato per i quali il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2019. Inoltre gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono trasmettere all'Agenzia delle entrate istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del contributo.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato nuovi servizi. In particolare, anche gli utenti dei servizi catastali hanno adesso la possibilità di "staccare" un biglietto elimina code per accedere in giornata all'ufficio desiderato. Inoltre, all'interno dell'applicazione mobile "Agenzia Entrate", è disponibile il servizio "web mail" e sarà possibile contattare il call center dell'Agenzia direttamente dal proprio smartphone o tablet. È 339 9942645 il numero da comporre per le richieste di informazioni da inviare via sms.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ**

Gli studi di settore, ampiamente utilizzati nella programmazione e nei controlli dell'amministrazione finanziaria, consistevano in strumenti presuntivi di ricostruzione dei ricavi delle imprese fondati su un algoritmo di calcolo.

In sostanza, rappresentavano la "formalizzazione" di un ragionamento presuntivo fondato sugli elementi dichiarati dagli stessi contribuenti (in relazione al possesso di beni strumentali, all'esistenza di dipendenti, al sostenimento di determinati costi etc.).

In un'ottica di miglioramento della conoscenza delle attività economiche da parte del fisco e di prevenzione dell'evasione, si è deciso di **sostituire il sistema fondato sugli studi di settore con quello imperniato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).**

<b>GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il superamento degli studi di settore in favore di un <b>nuovo sistema volto all'emersione "spontanea" delle basi imponibili</b> è stato previsto dall'art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96.</p> <p>Tale nuovo sistema si fonda sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie, in modo analogo a quanto fin qui avvenuto per gli "studi" ma con <b>finalità più persuasiva che punitiva</b>.</p> <p>La legge di bilancio 2018<sup>1</sup> ha previsto che suddetti indici si applichino a decorrere dal <b>periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018</b>.</p> <p>Gli <b>strumenti presuntivi</b> su cui si fondavano gli studi di settore sono <b>apparsi sempre meno utili e controversi</b>, sia per la relativa attendibilità dell'algoritmo di calcolo, sia per l'inidoneità di una rilevazione di tipo "statistico" a rendere conto delle concrete modalità di funzionamento (e quindi del possibile risultato economico) di una qualsiasi attività. <b>Per tale ragione, l'utilizzo degli studi di settore ha subito drastiche limitazioni,</b></p>

<sup>1</sup> art. 1, comma 931, legge 27.12.2017, n. 205  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

	<p><b>trasformandosi nel tempo da strumento di accertamento “diretto” a semplice elemento presuntivo</b> (utile in presenza di ulteriori riscontri) <b>e a base per la programmazione delle indagini fiscali.</b></p> <p>Gli ISA, “figli” degli studi di settore, sono apparsi sulla scena più come incentivi alla “compliance” che come strumenti di aggressione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.</p>
<p><b>GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ</b></p>	<p>Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a <b>più periodi d'imposta</b>, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a benefici premiali.</p> <p>Gli ISA devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati;</li> <li>◆ soggetti a revisione ogni due anni.</li> </ul> <p>Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.</p> <p>L’istituzione degli ISA rappresenta – secondo quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet - un’iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.</p> <p>Il funzionamento degli ISA è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciavano la via per l’accertamento, mentre gli ISA (o per meglio dire, l’“affidabilità” del contribuente secondo gli ISA) consentono l’accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (è come se si avesse una sorta di <b>“scudo” protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA</b>). È infatti previsto che l’Agenzia delle Entrate e la G.d.F., nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, nonché delle informazioni presenti in anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.</p>

<p style="text-align: center;"><b>INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b></p>	<p>I contribuenti interessati potrebbero decidere di <b>integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori</b> e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p><b>Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA.</b></p> <p>La disciplina esclude <b>che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA</b></p>	<p>Sono soggetti <b>esclusi</b> dagli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ contribuenti che iniziano o cessano l'attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;</li> <li>◆ contribuenti che <b>dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;</b></li> <li>◆ soggetti che usufruiscono del <b>regime forfettario</b> ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;</li> <li>◆ <b>soggetti che esercitano due o più attività di impresa</b>, non rientranti nello stesso indice, <b>se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;</b></li> <li>◆ <b>enti del Terzo settore non commerciali</b> che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;</li> <li>◆ <b>organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale</b> che applicano il regime forfettario di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;</li> <li>◆ <b>imprese sociali</b> di cui al D.Lgs. n. 112/2017;</li> <li>◆ <b>società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate</b>, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.</li> </ul>



<p style="text-align: center;"><b>I BENEFICI PREVISTI</b></p>	<p>In caso di raggiunta "affidabilità fiscale", il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> relativamente all'IVA per la <b>compensazione di crediti</b> non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;</li> <li>◆ <b>esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> ovvero dalla prestazione della garanzia per i <b>rimborsi</b> dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;</li> <li>◆ <b>esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica</b> (il beneficio in questo caso non è di poco conto, dato che numerose società, specialmente nei settori che più hanno risentito della crisi economica, sono rientrate e rientrano ancora nell'area di "non operatività" o perdita sistemica, essendo economicamente incapaci di realizzare determinati "ricavi minimi presunti" o anche solo di produrre un risultato economico positivo sufficiente a remunerare i costi);</li> <li>◆ <b>esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici</b> (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);</li> <li>◆ <b>anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento</b> (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti "affidabili" passerebbe quindi al quarto anno);</li> <li>◆ <b>esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo</b> (accertamento sintetico e "redditometrico"), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI REATI TRIBUTARI</b></p>	<p>In caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, <b>non si applicano i benefici premiali quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo;</li> <li>◆ l'esclusione degli accertamenti analitico-induttivi;</li> <li>◆ l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'accertamento;</li> <li>◆ l'esclusione dell'accertamento sintetico.</li> </ul>

<p><b>SANZIONI IN CASO DI OMISSIONE</b></p>	<p>Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli ISA o di comunicazione inesatta o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).</p> <p>Prima di contestare la violazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi (invito alla compliance). La graduazione della sanzione terrà conto del comportamento del contribuente.</p> <p><b>Nei casi di omissione della comunicazione è prevista per l'Agenzia delle Entrate la possibilità di procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo</b> (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1972; art. 55, D.P.R. n. 633/1972) pertanto, omettere la comunicazione significa per i contribuenti vedersi applicare un <b>regime di presunzioni accertative peggiore rispetto a quello "temperato" (analitico – induttivo) solitamente utilizzato.</b></p>
---	--

**CONVERSIONE IN LEGGE DL 4/2019 (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI)**

Il 27 marzo 2019 il Senato ha dato l'ok definitivo alla conversione in legge del "decretone" (dl 4 2019) su Reddito di cittadinanza, Quota 100 e altre norme sulla previdenza, come il riscatto agevolato della laurea. Il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame parlamentare.

La [legge n. 26 del 28.3.2019](#) è stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019**. Le modifiche sono entrate in vigore dal giorno successivo, 30 marzo 2019.

Vediamo una **sintesi delle principali novità** apportate con la conversione in legge nella tabella seguente:

<b>LE MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 4 2019 SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI (LEGGE DI CONVERSIONE N.26 2019)</b>	
<b>Reddito e Pensione di Cittadinanza: premessa</b>	<p>Il reddito di cittadinanza è il <b>sussidio per le famiglie meno abbienti</b> (ISEE inferiore a 9360 euro) che verrà erogato su richiesta, a partire da aprile 2019, per un periodo di 18 mesi; l'accesso è <b>subordinato alla accettazione di un Patto per il lavoro</b> con misure di formazione, ricerca attiva di lavoro e accettazione di una offerta di lavoro "congrua", ed eventualmente anche un <b>Patto di inclusione sociale</b>. Il sussidio economico è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia massima di 6.000 euro annui</b> (500 mensili) parametrato alla famiglia per mezzo di una scala di equivalenza</li> </ol>

	<p>2. <b>Un 'integrazione del reddito destinata all'abitazione che può essere alternativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ pari al canone di locazione (come dichiarato a fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui</li> <li>◆ oppure fino a 1.800 euro annui, se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo.</li> </ul> <p>Per i cittadini di età pari o superiore a 67 anni prende il nome <b>di Pensione di cittadinanza</b>; in questo caso non sono previsti obblighi di lavoro e la soglia economica di accesso è leggermente più alta. L'INPS ha già provveduto in data 3 aprile 2019 ad aggiornare i <b>modelli di <a href="#">domanda</a> e di <a href="#">comunicazione delle variazioni</a> o <a href="#">integrazioni</a></b>, sulla base delle modifiche intervenute con la legge di conversione.</p>
<p><b>Reddito di cittadinanza: le novità<sup>2</sup></b></p>	<p>REQUISITI RESIDENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le modifiche dello stato di famiglia non comportano variazioni se i componenti restano domiciliati nella stessa abitazione.</li> <li>◆ necessario verbale polizia locale per separazioni e divorzi dopo il 1.9.2018</li> <li>◆ un figlio maggiorenne, fino a 26 anni non convivente resta parte del nucleo familiare se a carico dei genitori, non coniugato e senza figli.</li> </ul> <p>N.B. La residenza deve essere mantenuta per tutto il periodo di fruizione del RDC.</p> <p>NUOVO REQUISITO DI ACCESSO: Il RDC non può essere richiesto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ destinatari di misure cautelari, latitanti e</li> <li>◆ condannati in via definitiva (false dichiarazioni per RDC, truffa associazione mafiosa e terrorismo).</li> </ul> <p>REQUISITI REDDITUALI E DI PATRIMONIO:</p>

<sup>2</sup> Sulle caratteristiche generali del Reddito di Cittadinanza come istituito dal DL.4-2019 si veda la precedente scheda nella circolare Settimanale n. 8 del 1 marzo 2019 .

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ per patrimonio immobiliare/mobiliare va considerato sia quello <b>detenuto in Italia che all'estero</b></li> </ul>	
	<p>la soglia di patrimonio mobiliare pari a 6000 euro va <b>maggiorata di euro 7500 se è presente un disabile grave o persona non autosufficiente</b>. Per disabili non in situazione di gravità resta la maggiorazione di 5000 euro.</p>	
	<b>SCALA DI EQUIVALENZA AGGIORNATA RDC:</b>	
	1	per il primo componente del nucleo familiare,
	+ 0,4	per ogni ulteriore componente di maggiorenne
+ 0,2	per ogni ulteriore componente minorenni	
<b>in ogni caso fino ad un massimo di 2,1 (2,2 per i nuclei con componenti di stato di disabilità grave)</b>		
<p>La scala di equivalenza <b>non tiene conto di eventuali componenti che abbiano rassegnato dimissioni volontarie</b> nei 12 mesi precedenti la richiesta.</p> <p>Per i cittadini extracomunitari (esclusi i rifugiati politici, casi in cui convenzioni internazionali specifiche e soggetti di paesi dai quali non sia possibile ottenere le certificazioni<sup>3</sup>): <b>obbligo di presentare certificato del paese d'origine</b> tradotto e validato dalle autorità consolari su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ situazione patrimoniale e</li> <li>♦ composizione del nucleo familiare.</li> </ul>		

<sup>3</sup> Previsto un decreto ministeriale che fornisca la lista dei paesi esclusi.  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<p>PATTO PER IL LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>L'Offerta di lavoro è considerata congrua</b> se il posto di lavoro da un <b>reddito pari almeno a 858 euro</b> (10% in più rispetto al RDC massimo comprensivo di quota affitto, per 1 single)</li> <li>◆ <b>possono arrivare a 16 le ore da dedicare a lavori socialmente utili</b> o di pubblica utilità per i Comuni in cui si risiede, con l'accordo del beneficiario</li> <li>◆ Ai fini dell'assistenza nella ricerca attiva di lavoro per i beneficiari previste <b>3000, e non 6000, assunzioni di "Navigator"</b> da parte di Anpal Servizi con Bando in corso di emanazione.</li> </ul>
	<p>DECURTAZIONI E CONTROLLI</p> <p>Ai fini del controllo dei requisiti e della fruizione del RDC sono autorizzate le <b>assunzioni di 100 nuovi ispettori in guardia di Finanza e 65 Carabinieri.</b></p> <p>Su richiesta del Garante per la privacy, <b>il controllo sull'utilizzo degli importi</b> accreditati sulla carta (pena la decurtazione del 20% dell'importo nel mese successivo) <b>non prevede la verifica in dettaglio</b> ma l'importo complessivo.</p>
	<p>INCENTIVO IMPRESE</p> <p>Le mensilità di Rdc non utilizzate dal beneficiario in caso di assunzione sono attribuite come incentivo alle imprese datrici di lavoro sotto forma di sgravio contributivo (esclusi i premi INAIL):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ anche per contratti di apprendistato</li> <li>◆ solo per incremento del personale netto</li> <li>◆ con licenziamento vietato nei 36 mesi successivi</li> <li>◆ se l'assunzione avviene durante il rinnovo del RDC l'agevolazione prestabilita è di 5 mensilità.</li> </ul>

	<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p><b>Per chi ha già richiesto il Reddito di cittadinanza con i precedenti requisiti si potrà integrare la documentazione per il mantenimento del diritto, entro sei mesi,</b> sulla base delle modifiche della legge di conversione. (L'INPS ha emanato <a href="#">la circolare di istruzioni n. 43 2019</a> per l'applicazione dei precedenti requisiti. Si attende un aggiornamento specifico).</p>
<b>Pensione di cittadinanza</b>	<p>PAGAMENTO DELL'IMPORTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non solo sulla Card ma anche in contanti o in c/c (modalità utilizzate per le pensioni)</li> </ul> <p>NUCLEO FAMILIARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per avere diritto alla pensione di cittadinanza (svincolata dagli obblighi di lavoro) il nucleo può essere formato anche da componenti sotto la soglia di 67 anni di età (soggetta ad adeguamento alla speranza di vita) se in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza (DPCM 159 2013 ALL.3)</li> </ul>
<b>Quota 100</b>	<p><b>Prestito agevolato</b> attraverso istituti di credito convenzionati con il MEF e ABI, <b>per l'anticipo del TFS dei dipendenti pubblici</b> in uscita con Quota 100<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con <b>limite massimo innalzato a 45mila euro</b></li> <li>◆ <b>accesso anche a chi era già in pensione</b> prima dell'entrata in vigore del decreto 4/2019</li> </ul>
<b>Riscatto laurea</b>	<p>Agevolazione con importo forfettario (5240€ annui)<sup>5</sup> <b>senza limiti di età.</b> Resta la condizione che i periodi di studio siano successivi al 31.12.1995 e non coperti da contribuzione da lavoro.</p>
<b>Riscatto periodi non coperti da contribuzione<sup>6</sup></b>	<p>Rateizzazione del costo (detraibile al 50%) <b>in 120 rate mensili quindi in 10 anni invece che 5.</b></p>

<sup>4</sup> La norma art. 23 dl 4/2019 prevedrebbe altrimenti l'erogazione del TFR /TFS alla data di maturazione della pensione di vecchiaia e non a quello di pensionamento con Quota 100.

<sup>5</sup> Come da d.lgs 184 1997 riservata agli inoccupati

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione presso forme di previdenza

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

<b>Assunzioni ispettori INL</b>	Riduzione complessiva nuove assunzioni presso l'Ispettorato del lavoro: n. 283 unità per il 2019 (in luogo delle n. 300 previste) n. 257 unità per il 2020 (in luogo delle n. 300 previste) n. 311 unità per il 2021 (in luogo delle n. 330 previste).
-------------------------------------	---

---

obbligatoria Gli interessati devono essere privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e possono riscattare periodi compresi tra il 1.1.1996 e il 29.1.2019.

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*



**DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIUR del 28 dicembre 2018, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2019.

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI											
<b>PREMESSA</b>	<p>E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIUR del 28 dicembre 2018, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ corsi di laurea breve</li> <li>◆ corsi di laurea magistrale</li> <li>◆ corsi di laurea a ciclo unico</li> <li>◆ corsi di dottorato</li> <li>◆ corsi di specializzazione</li> <li>◆ master universitari di primo e secondo livello</li> </ul> <p>che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2019.</p>										
<b>SPESE UNIVERSITARIE</b>	<p>La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2018, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Area disciplinare corsi istruzione</th> <th style="text-align: center;">Nord</th> <th style="text-align: center;">Centro</th> <th style="text-align: center;">Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"><b>Medica</b></td> <td style="text-align: center;">€ 3.700</td> <td style="text-align: center;">€ 2.900</td> <td style="text-align: center;">€ 1.800</td> </tr> </tbody> </table>			Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole	<b>Medica</b>	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole								
<b>Medica</b>	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800								

	<table border="1"> <tr> <td><b>Sanitaria</b></td> <td>€ 2.600</td> <td>€ 2.200</td> <td>€ 1.600</td> </tr> <tr> <td><b>Scientifico-Tecnologica</b></td> <td>€ 3.500</td> <td>€ 2.400</td> <td>€ 1.600</td> </tr> <tr> <td><b>Umanistico-sociale</b></td> <td>€ 2.800</td> <td>€ 2.300</td> <td>€ 1.500</td> </tr> </table> <p><b>Nell'allegato 1</b> al presente decreto <b>sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico</b> afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.</p> <p>A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p>	<b>Sanitaria</b>	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600	<b>Scientifico-Tecnologica</b>	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600	<b>Umanistico-sociale</b>	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
<b>Sanitaria</b>	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600										
<b>Scientifico-Tecnologica</b>	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600										
<b>Umanistico-sociale</b>	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500										
<b>DOTTORATO</b>	<p>La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Spesa massima detraibile</b></th> <th><b>Nord</b></th> <th><b>Centro</b></th> <th><b>Sud e isole</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 1.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p>	<b>Spesa massima detraibile</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud e isole</b>	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800				
<b>Spesa massima detraibile</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud e isole</b>										
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800										
<b>DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA</b>	<p>Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>ZONA GEOGRAFICA</b></th> <th><b>REGIONE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO</td> <td>ABRUZZO</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>BASILICATA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CALABRIA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CAMPANIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>EMILIA ROMAGNA</td> </tr> </tbody> </table>	<b>ZONA GEOGRAFICA</b>	<b>REGIONE</b>	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA	SUD E ISOLE	CAMPANIA	NORD	EMILIA ROMAGNA
<b>ZONA GEOGRAFICA</b>	<b>REGIONE</b>												
CENTRO	ABRUZZO												
SUD E ISOLE	BASILICATA												
SUD E ISOLE	CALABRIA												
SUD E ISOLE	CAMPANIA												
NORD	EMILIA ROMAGNA												

NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO	LAZIO
NORD	LIGURIA
NORD	LOMBARDIA
CENTRO	MARCHE
I SUD E ISOLE	MOLISE
NORD	PIEMONTE
SUD E ISOLE	PUGLIA
SUD E ISOLE	SARDEGNA
SUD E ISOLE	SICILIA
CENTRO	TOSCANA
NORD	TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO	UMBRIA
NORD	VALLE D'AOSTA
NORD	VENETO

Di seguito la tabella con la divisione delle classi di laurea in base all'area di appartenenza, come riportato nell'allegato del MIUR.

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
<b>SANITARIA</b>	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione Sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
<b>SCIENTIFICO-TECNOLOGICA</b>	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotechnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

		L-31	Scienze e tecnologie informatiche
		L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34		Scienze geologiche	
L-35		Scienze matematiche	
L-38		Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	
L-4		Disegno industriale	
L-41		Statistica	
L-43		Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali	
L-7		Ingegneria civile e ambientale	
L-8		Ingegneria dell'informazione	
L-9		Ingegneria industriale	
<b>UMANISTICO-SOCIALI</b>	L-1	Beni culturali	
	L-10	Lettere	
	L-11	Lingue e culture moderne	
	L-12	Mediazione linguistica	
	L-14	Scienze dei servizi giuridici	
	L-15	Scienze del turismo	
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	
	L-20	Scienze della comunicazione	
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche	
	L-3	Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
	L-33	Scienze economiche	
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	
	L-39	Servizio sociale	
	L-40	Sociologia	
	L-42	Storia	
	L-5	Filosofia	
	L-6	Geografia	
DS/1	Scienze della difesa ed della sicurezza		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

Di seguito la tabella per quanto riguarda le lauree magistrali, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
<b>SANITARIA</b>	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
<b>SCIENTIFICO-TECNOLOGICA</b>	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM -6	Biologia
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM -9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM- 17	Fisica
	LM -18	Informatica
	LM -20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM- 22	Ingegneria chimica
	LM- 23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM -25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica	
LM-33	Ingegneria meccanica	
LM-34	Ingegneria navale	
LM-35	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio	

		LM-40	Matematica
		LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		LM -53	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-54	
		LM-58	Scienze dell'universo
		LM-60	Scienze della natura
		LM- 61	Scienze della nutrizione umana
		LM-66	Sicurezza informatica
		LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
		LM-68	Scienze e tecniche dello sport
		LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-70	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
		LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
		LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
		LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
		LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
		LM-79	Scienze geofisiche
		LM-82	Scienze statistiche
		LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
		Lm-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
		LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
		LM-2	Archeologia
		LM-5	Archivistica e biblioteconomia
		LM-14	Filologia moderna
		LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
		LM-16	Finanza
		LM-19	Informazioni e sistemi editoriali
		LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

<b>UMANISTICO- SOCIALI</b>	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	Lm-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	Lm-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM 93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza	

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

<b>CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</b>	<p>Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.</p> <table border="1" data-bbox="395 600 1426 1173"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>CLASSE</th> <th>DENOMINAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><b>MEDICA</b></td> <td>LM/46</td> <td>Odontoiatria e protesi dentaria</td> </tr> <tr> <td>LM-41</td> <td>Medicina e chirurgia</td> </tr> <tr> <td>LM-42</td> <td>Medicina e veterinaria</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b></td> <td>LMR/02</td> <td>Conservazione e restauro dei beni culturali</td> </tr> <tr> <td>LM-4 C.U</td> <td>Architettura e ingegneria edile-architettura</td> </tr> <tr> <td>LM-13</td> <td>Farmacia e farmacia industriale</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>UMANISTICO SOCIALE</b></td> <td>LM-85 bis</td> <td>Scienze della formazione primaria</td> </tr> <tr> <td>LMG/01</td> <td>Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	<b>MEDICA</b>	LM/46	Odontoiatria e protesi dentaria	LM-41	Medicina e chirurgia	LM-42	Medicina e veterinaria	<b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	LM-4 C.U	Architettura e ingegneria edile-architettura	LM-13	Farmacia e farmacia industriale	<b>UMANISTICO SOCIALE</b>	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE																					
<b>MEDICA</b>	LM/46	Odontoiatria e protesi dentaria																					
	LM-41	Medicina e chirurgia																					
	LM-42	Medicina e veterinaria																					
<b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali																					
	LM-4 C.U	Architettura e ingegneria edile-architettura																					
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale																					
<b>UMANISTICO SOCIALE</b>	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria																					
	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza																					
<b>INDICAZIONE NEL MODELLO 730/2019</b>	<p>Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2019 deve essere indicato nei righi E8-E10 con il codice '13' che, come indicato nelle istruzioni del modello, riguarda <b>le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.</b></p> <p>Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.</p> <p>Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a</p>																						



	<p>tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13</p>			
<p><b>UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA</b></p>	<p>Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi. Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del TUIR, lettera e, sono detraibili "le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".</p> <p>In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale".</li> <li>◆ come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.",</li> </ul> <p>Come le altre spese universitarie anche quelle per i corsi di teologia tenuti da università non statali sono detraibili dal direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.</p> <table border="1" data-bbox="395 1413 1362 1675"> <tr> <td data-bbox="395 1413 1362 1487"> <p><b>DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1487 1362 1603"> <p>detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1603 1362 1675"> <p>detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico</p> </td> </tr> </table> <p>Si precisa che, per i contribuenti che si avvalgono delle dichiarazioni dei redditi precompilate a cura dell'Agenzia delle Entrate (730/2018 precompilato e RedditiPF 2018 precompilato) tale dato dovrebbe già essere presente. Come sempre, nel caso in cui il dato presente nel modello precompilato sia incompleto o inesatto, potrà essere modificato dal contribuente.</p>	<p><b>DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE</b></p>	<p>detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto</p>	<p>detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico</p>
<p><b>DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE</b></p>				
<p>detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto</p>				
<p>detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico</p>				

## AGEVOLAZIONI PER I DISABILI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2019

### INTRODUZIONE

Si riepilogano le agevolazioni contenute per i disabili nelle dichiarazioni dei redditi 730/2019 relative all'anno di imposta 2018.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la definizione di disabile ai fini fiscali?
2. Sono previste semplificazioni nel processo di certificazione della disabilità?
3. Ci sono agevolazioni per i figli disabili fiscalmente a carico?
4. Sono detraibili sia le spese mediche di assistenza specifica che quelle di assistenza generica?
5. Ci sono esempi dell'Agenzia delle Entrate di spese mediche per disabili sicuramente detraibili?
6. Ci sono agevolazioni per i cani guida?
7. Per i soggetti riconosciuti sordi il servizio di interpretariato è detraibile?
8. Ci sono agevolazioni sull'acquisto dell'auto?
9. Cosa succede in caso di furto dell'auto agevolata?
10. Ci sono agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche?
11. Ci sono agevolazioni per gli studenti con DSA (Disturbi Specifici dell'apprendimento)?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 QUAL È LA DEFINIZIONE DI DISABILI AI FINI FISCALI?

**R.1** Per prima cosa occorre fare riferimento alla definizione di "disabile" fornita nella Legge 104/92. La norma, definisce come "persona handicappata" *"colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."*

La minorazione fisica, psichica o sensoriale deve essere certificata

- ◆ dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 42 della L. 104/92,
- ◆ da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l'invalidità.

Inoltre, ai sensi della Legge 104/92 c'è "gravità" *"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"*.

### D.2 SONO PREVISTE SEMPLIFICAZIONI NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITÀ?

**R.2** L'art. 4 del DL 5/2012, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, ha previsto che i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto stabiliscano anche se sono soddisfatti:

- ◆ i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili;
- ◆ i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali, il soggetto dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Occorre prestare attenzione al fatto che l'indicazione che il soggetto "è *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*" attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, ma non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli.

#### **D.3 CI SONO AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI FISCALMENTE A CARICO?**

**R.3** Sì, i soggetti che hanno fiscalmente a carico figli disabili, possono beneficiare di una detrazione ordinaria pari a:

- ◆ 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- ◆ 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni
- ◆ 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni nel caso in cui i figli a carico siano più di tre.

#### **D.4 SONO DETRAIBILI SIA LE SPESE MEDICHE DI ASSISTENZA SPECIFICA CHE QUELLE DI ASSISTENZA GENERICA?**

**R.4** Sono interamente detraibili dal reddito complessivo della dichiarazione dei redditi:

- ◆ le spese mediche generiche
  - ✓ prestazioni rese da un medico generico,
  - ✓ acquisto di medicinali
- ◆ nonché quelle di assistenza medica specifica, ossia quelle relative:
  - ✓ all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
  - ✓ al personale in possesso della qualifica professionale di addetto
  - ✓ all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  - ✓ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  - ✓ al personale con la qualifica di educatore professionale;
  - ✓ al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative

- ◆ ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
- ◆ le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se

- ✓ prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
- ✓ eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

#### **D.5 CI SONO ESEMPI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SPESE MEDICHE PER DISABILI SICURAMENTE DETRAIBILI?**

**R.5** Come chiarito dall'Agenda delle Entrate nella circolare guida 7/E/2018, la **detrazione al 19%, spetta sull'intero importo della spesa** sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. In particolare, la detrazione spetta per le spese riguardanti

- ◆ mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento
- ◆ sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
- ◆ dispositivi medici aventi le suddette finalità.

Ad esempio, sono ammesse alla detrazione, le spese sostenute per:

1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);
2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che abbia rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, o da altri soggetti che abbiano tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
3. l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambolanti;
4. l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5. l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
6. la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella, l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità;

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

7. l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
8. l'acquisto di telefonini per sordi; l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
9. l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.
10. l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, anche la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
11. l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

#### **D.6 CI SONO AGEVOLAZIONI PER I CANI GUIDA?**

**R.6** Particolari agevolazioni sono previste per i soggetti non vedenti che acquistano e mantengono un cane guida. In particolare spetta:

- ◆ una detrazione al 19%, per le spese sostenute dai non vedenti per l'acquisto dei cani guida.
- ◆ una detrazione forfetaria di euro 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (art. 15, comma 1-quater, del TUIR, rigo E81).

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Nella tabella che segue, un riepilogo delle norme per le due agevolazioni

<b>Acquisto cane guida</b>	<b>Manutenzione cane guida</b>
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale	Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida
Può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto	Non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa

Può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente	Spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico
Spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.	

#### **D.7 PER I SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO È DETRAIBILE?**

**R.7** Sono previste agevolazioni anche per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. In particolare, dall' imposta lorda si detrae il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato. Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tale agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell'udito, **affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva** che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità

- ◆ di natura esclusivamente psichica
- ◆ dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio

#### **D.8 CI SONO AGEVOLAZIONI SULL'ACQUISTO DELL'AUTO?**

**R.8** Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli, i disabili usufruiscono di agevolazioni per gli adattamenti effettuati sul mezzo di locomozione. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR spetta la detrazione al 19% entro il limite di spesa di 18.075,99 euro per le spese sostenute per l'acquisto di:

- ◆ motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- ◆ motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- ◆ autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi;

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

- ◆ **veicoli elettrici;**
- ◆ **veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

La detrazione spetta sul costo di acquisto di un solo veicolo, indipendentemente dal fatto che sia nuovo o usato, nel periodo di 4 anni dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Diversamente, il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

#### **D.9 COSA SUCCEDDE IN CASO DI FURTO DELL'AUTO AGEVOLATA?**

**R.9** In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'importo detraibile sarà però calcolato al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre.

#### **D.10 CI SONO AGEVOLAZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE?**

**R.10** Per quanto riguarda i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, la circolare 7/E/2018 ha precisato che si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

- ◆ la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
- ◆ il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
- ◆ il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal comune.

Per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condòmino disabile. Anche la realizzazione



di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, tuttavia, danno diritto alla detrazione qualora realizzino interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

#### **D.11 CI SONO AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI CON DSA (DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO)?**

**R.11** Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita all'anno di imposta 2018 c'è anche la detrazione per le spese sostenute per studenti con DSA. In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per

- ◆ **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento,
- ◆ **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

**Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che

1. il **collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico
2. le spese sostenute siano **documentate** da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare
  - ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA
  - ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano **strumenti compensativi**, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- ◆ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- ◆ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- ◆ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettera e della contestuale correzione degli errori;
- ◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- ◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano **sussidi tecnici ed informativi** le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#"><u>Risposta 91 del 1 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha chiarito che in caso di procedura concorsuale infruttuosa è possibile emettere nota di variazione IVA da parte del cessionario anche se è un soggetto diverso rispetto a chi ha versato l'imposta.
<a href="#"><u>Risposta 92 del 2 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla risoluzione della compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore
<a href="#"><u>Risposta 93 del 2 aprile 2019</u></a>	<i>L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al recupero dell'IVA versata in Italia da parte di non residenti.</i>
<a href="#"><u>Risposta 94 del 3 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini IVA, delle prestazioni didattiche universitarie rese da società

---

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#"><u>Circolare 6 del 1 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
--	--

---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#"><u>Risoluzione 39 del 2 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
<a href="#"><u>Risoluzione 40 del 2 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

---

## PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#"><u>Principio di diritto 12 del 2 aprile 2019</u></a>	L'Agazia delle Entrate ha chiarito che Le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica – sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Esenti anche le commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l'erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi – tramite la summenzionata applicazione informatica
<a href="#"><u>Principio di diritto 13 del 2 aprile 2019</u></a>	In ipotesi di risoluzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione periodica e continuativa, la facoltà di emettere nota di variazione, di cui all'articolo 26, comma 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 non si estende, ai sensi del successivo comma 9), alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti.

---

---

Qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per “supposto” mancato adempimento della controparte, che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all’esito del giudizio

---

### LO SCADENZARIO DAL 08.04.2019 AL 19.04.2019

Mercoledì 10 aprile 2019	Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo devono inviare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2018 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Mercoledì 10 aprile 2019	I soggetti passivi Iva devono inviare la LIPE del quarto trimestre del 2018, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".
Lunedì 15 aprile 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le onlus e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nel mese di marzo.
Lunedì 15 aprile 2019	I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì 15 aprile 2019	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono registrare le operazioni effettuate nel mese di marzo per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Lunedì 15 aprile 2019	Ultimo giorno utile per annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di marzo. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture,

	l'imponibile complessivo e l'ammontare dell'Iva complessiva distinto per aliquota.
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di marzo.
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento, della seconda rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse corrispettivo.
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio)
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di marzo relativi a contratti di locazione breve.
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di marzo, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
<b>Martedì 16 aprile 2019</b>	Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.